



COMUNE DI CHIUPPANO

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza San Daniele n. 1 – 36010 CHIUPPANO
tel. 0445 891816 – fax 0445 390089
P.E.C. chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net
sito: www.comune.chiuppano.vi.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 6 del 05-03-2019

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER FAR FRONTE A
VIOLAZIONI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152**

IL SINDACO

VISTO il rapporto tecnico relativo all'attività di controllo effettuata in data 31 gennaio 2019 e in data 5 febbraio 2019 da personale dell'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Vicenza - trasmesso con nota del 15 febbraio 2019, protocollo n. 2019-0017138/U (pervenuta al protocollo comunale n. 1306 il 18 febbraio 2019), presso l'impresa ASFO S.P.A. nello stabilimento sito in Via IV Novembre n. 12 a Chiuppano;

PRECISATO che:

- l'impresa ASFO S.P.A., che esercita attività di forgiatura e trattamento termico degli acciai, opera nella sede di Chiuppano (Vicenza) in Via IV Novembre n. 12 in forza del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 82/2015 del 23 febbraio 2015 rilasciato dalla Provincia di Vicenza, con limiti e prescrizioni per gli scarichi industriali e per le emissioni in atmosfera;
- il controllo di A.R.P.A.V. è stato eseguito, in tale sede operativa, al fine di accertare le modalità di conduzione dell'impianto per le matrici aria, acqua e rifiuti, alla luce del provvedimento autorizzatorio succitato, come da programma previsto nella convenzione 2019 con l'Amministrazione Provinciale di Vicenza;

EVIDENZIATO, dalla documentazione agli atti, che:

- l'area di esercizio della ditta in parola, sita in Via IV Novembre n. 12 a Chiuppano (Vicenza), è contraddistinta catastalmente con i seguenti estremi catastali: Comune censuario di Chiuppano, Foglio n. 2, mappali nn. 170, 190, 206, 224, 521, 1023;
- tale area risulta di proprietà dell'impresa ASFO S.P.A. che ha sede legale a Milano in Via Gioberti n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle



imprese della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi 00771360245 e sede operativa a Chiuppano (Vicenza) in Via IV Novembre n. 12;

DATO ATTO, come riportato nel citato rapporto tecnico dell'A.R.P.A.V., che:

<<I punti di emissione controllati sono stati quelli espressamente richiamati nelle more e nei contenuti del provvedimento AUA e che sono oggetto di limiti e prescrizioni alle emissioni.

Non sono stati verificati gli altri camini a fronte anche della constatazione che, da lettura della documentazione in atti, la ditta nel corso degli anni ha prodotto numerose richieste di ampliamento/modifica che la Provincia ha ritenuto non significative; da qui l'esclusione dal controllo delle richiamate fasi/camini.

La verifica si è avvalsa del lay-out aziendale fornito in sede di controllo. Per quanto attiene le fasi ritenute significative, in buona parte queste sono riferite e riconducibili a tutti i forni utilizzati in impianto e rappresentate, per fasi, da operazioni di forgiatura e tempratura. Oltre a questi è presente un unico impianto giudicato particolarmente rappresentativo dalla Provincia che convoglia le emissioni generate dalle fasi di molatura e sbavatura.

Nel concreto, trattasi di un complesso di n.19 camini e collegati impianti. Si è accertata la sostanziale corrispondenza fra impianti, fasi e collegati punti di emissione con un errore nel lay-out aziendale riferito ad un'errata numerazione dei camini riportati, errore che non invalida minimamente il contenuto del lay-out né ovviamente presuppone modifiche dello stesso.

Venivano invece accertate situazioni di particolare criticità e difformità con riferimento alle caratteristiche dei punti di campionamento.

In particolare si è accertato come la ditta abbia completamente disatteso in punti 3 e 4 del provvedimento AUA con riferimento in particolare ai camini E5, E11, E10, E14, E19, E28, E27, E26, E1, E16. Per tutti questi non sono state minimamente rispettate le prescrizioni tecniche relative al posizionamento delle bocchette di prelievo (norma UNI10169/01 ora sostituita dalla 15259/08 e 16911/13).

Il mancato rispetto della norma tecnica è tale che si ritengono nulle tutte le refertazioni analitiche effettuate sui suddetti punti di emissione.

Altra significativa criticità si è ravvisata nell'area di deposito delle materie prime in entrata all'impianto, costituite da lingotti di ferro al Ca legato e acciai.

Una porzione significativa del piazzale deputato al preliminare deposito dei manufatti citati è costituita da terreno vegetale, l'area in esame è rappresentata da un rettangolo di m. 37 x m.12.

Stranamente detta porzione di terreno confina sul lato "E", "N" e "S" con altre aree di deposito (pari materie prime) che invece risultano pavimentate.

Il lato "O" è utilizzato per la pesa veicoli e transito mezzi.

L'area a verde in esame appariva estesamente interessata da una diffusa e significativa presenza di particolato minuto e scaglie da laminazione cedute dai lingotti. Oltre a questo, non si esclude anche la potenziale presenza di idrocarburi stante l'accertato deposito anche di lingotti che erano stati sottoposti ad operazioni di taglio.

Da quanto appurato in sede di controllo, e per ammissione dei presenti, la ASFO spa non ha dato corso al PTA.

Tutti i piazzali della ditta sono interessati dalla presenza di materie prime quali quelle appena descritte, deposito rifiuti, traffico significativo di mezzi pesanti; diffusa e significativa è la presenza di polveri minute derivanti dai mezzi e dalla movimentazione



dei lingotti e dei manufatti lavorati.

I piazzali, con l'eccezione della porzione evidenziata, sono tutti convogliati mediante una rete di griglie di raccolta e successive canalizzazioni ad impianti di trattamento del refluo. Sono presenti in linea n.2 impianti costituiti da una vasca di sedimentazione e disoleatore più un terzo impianto (con le stesse modalità tecniche dei primi due) a monte del pozzetto fiscale e prima del definitivo conferimento in rete fognaria.

La lettura del contatore ha fornito il dato di 19936 mc.

Si stanno controllando e comparando i referti analitici acquisiti dalla ditta allo scarico con il panel di controllo previsto dal gestore di rete.

Regolare risultava la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti che viene effettuata su supporto informatico, parimenti risultava regolare anche la gestione fisica dei rifiuti stessi ma con molti di questi locati in container nei piazzali di pertinenza.>>;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 ed, in particolare, gli artt. 192 e 256;

OSSERVATO, per quanto sopra esposto e suggerito da ARPAV nel proprio rapporto tecnico, che in ordine alle manifeste e significative non corrette modalità di gestione dell'impianto, la ditta deve intervenire con sollecitudine per eliminare le criticità accertate;

VISTO l'art. 54 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIATA, dunque, la necessità dell'emissione di un'ordinanza a carico dell'impresa proprietaria dell'area affinché si provveda immediatamente a dar corso agli adempimenti previsti da ARPAV, comedettagliati nel dispositivo di cui appresso;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

ORDINA

- alla **ASFO S.P.A.** che ha sede legale a Milano in Via Gioberti n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi 00771360245 e sede operativa a Chiuppano (Vicenza) in Via IV Novembre n. 12,

I SEGUENTI ADEMPIMENTI

- in ordine alla situazione dell'area di deposito delle materie prime su terreno vegetale:
 - **la rimozione del materiale contaminato;**
 - **l'esecuzione delle analisi e della caratterizzazione del rifiuto così formato;**
 - **le verifiche di fondo scavo;**
 - **la successiva definitiva pavimentazione della porzione di terreno in esame (previa presentazione della relativa istanza edilizia).**

La ditta dovrà avvalersi di una ditta autorizzata in classe 9 che provvederà alla **redazione di un piano degli interventi previsti**, piano che dovrà essere indirizzato, produrre entro venti giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza, al Comune di Chiuppano, che provvederà a trasmettere all'ARPAV per la verifica e successiva validazione.

Si precisa che altre e/o successive analisi effettuate eventualmente da A.R.P.A.V. saranno a carico della ASFO S.P.A..



- in ordine alla mancanza del Piano di Tutela Ambientale (PTA) di cui all'art. 121 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di attivarsi presentando la relativa richiesta in osservanza alle Norme Tecniche di Attuazione – allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che qualora sia necessaria l'esecuzione di interventi edilizi dovranno essere autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

AVVERTE

che il mancato rispetto dei termini sopra esposti, senza che gli interessati abbiano ottemperato agli ordini ingiunti, fatte salve le conseguenze di carattere penale, comporterà le conseguenze amministrative previste dalla normativa in materia di inquinamento dei suoli e di inottemperanza alle ordinanze contigibili ed urgenti.

PRECISA

che l'ufficio comunale preposto é quello di Edilizia Privata del Servizio Sviluppo del Territorio, con sede a Chiuppano (Vicenza) in Piazza San Daniele n. 1 (tel. 0445.891816 interno 4, e-mail: info@comune.chiuppano.vi.it, chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net) e che il Responsabile del procedimento è l'arch. Daniela Donà.

che il personale dell'A.R.P.A.V., nonché la Provincia di Vicenza, la Polizia Locale Nordest Vicentino e l'Ufficio Tecnico, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Si incarica, in particolare, A.R.P.A.V. ad eseguire l'attività di vigilanza e controllo, nonché ulteriori necessari accertamenti.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativa Regionale del Veneto, oppure in alternativa, tramite ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

- la notificazione della presente alla ditta destinataria della stessa;
- l'invio di copia del presente provvedimento ai seguenti Enti:
 - A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Vicenza (*dapvi@pec.arpav.it*)
 - Provincia di Vicenza – Settore Ambiente (*provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net*)
 - Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino (*nucleotutelaambientale@polizialocalenevi.it*)



IL SINDACO
dott. Giuseppe Panozzo
[Handwritten signature]

RELATA DI NOTIFICA n° 285

Il sottoscritto messo del Comune di Chiuppano dichiara di aver notificato copia del presente provvedimento alla ditta ASFO SPA consegnandolo nelle mani del sig. DAL MOLIN MOLENO (DIRETTORE STABILIMENTO)

Chiuppano, 6/3/2018

IL MESSO COMUNALE



Silvia Ronni

IL RICEVENTE

[Handwritten Signature]

